

COPIA

COMUNE DI ROSASCO

PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 54 REG. DEL 30.06.2018

Oggetto: LEGGE 21 NOVEMBRE 2000, N. 353 - 'ISTITUZIONE CATASTO AREE PERCORSE DAL FUOCO'.

L'anno duemiladiciotto, il giorno trenta del mese di giugno alle ore 11.00, nella sede municipale si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi e termini di legge, con le presenze sotto indicate.

		Presente/Assente
SCHEDA ROBERTO	Sindaco	Presente
GIUGNO RICCARDO	Assessore e vicesindaco	Assente
MAFFEI ROSELLA	Assessore	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Luisa Pizzocchero

Il Presidente Avv. Roberto Scheda, nella sua qualità di Sindaco, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere e deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la legge 21/11/2000, N. 353, "Legge-quadro in materia di incendi boschivi", contenente divieti e prescrizioni derivanti dal verificarsi di eventi calamitosi riferiti agli incendi boschivi, prevede - all'art. 10, comma 2 - l'obbligo per i Comuni di censire i soprassuoli percorsi da incendi, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato, al fine di applicare i vincoli temporali previsti dalla medesima legge;

- l'istituzione di detto catasto prevede infatti l'apposizione di vincoli che limitano l'uso del suolo per quelle aree che sono individuate come boscate o destinate a pascolo, aventi scadenze temporali differenti, ovvero secondo i disposti dell'art. 10, comma 1;

Dato atto che: L'ufficio tecnico ha provveduto a censire i soprassuoli che sono stati percorsi dal fuoco, oggetto dei vincoli derivanti dalla citata legge N. 353/2000, sulla base dei rilievi eseguiti dal Corpo Forestale dello Stato e risultanti dai fogli notizie incendi Mod. AIB/FN relativi agli eventi di incendio

a tale proposito è stato predisposto il suddetto catasto costituito dall'Elenco aree percorse dal fuoco; Ritenuto, pertanto, necessario provvedere ad istituire il "Catasto incendi delle aree percorse dal fuoco" (Catasto incendi);

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 10 della [legge N. 353/2000](#) tale elaborato deve essere pubblicato all'Albo Pretorio on line per 30 giorni consecutivi, periodo all'interno del quale chiunque può presentare osservazioni;
- le eventuali osservazioni dovranno essere poi analizzate entro i successivi 60 giorni, procedendo infine all'approvazione definitiva del catasto;

del catasto di cui trattasi si darà diffusione attraverso pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Amministrazione Comunale;

Ritenuto di assegnare all'ufficio tecnico la responsabilità dell'aggiornamento annuale, previsto all'art. 10 della legge N. 353/2000, del "Catasto delle aree percorse dal fuoco";

Visti:

- la legge 21/11/2000, N. 353, art. 10;
- la deliberazione di G.R. N. 23-5474 del 5/4/2007 ad oggetto "Approvazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex legge 21 Novembre 2000, N. 353 (legge quadro in materia di incendi boschivi), periodo 2007 - 2010";
- il D.Lgs. N. 267 del 18/8/2000 e sue modifiche e integrazioni;
- il vigente Statuto Comunale;

Visto i pareri favorevoli espressi dal Responsabile, sulla regolarità tecnica degli atti che formano parte integrante della proposta e sulla proposta medesima;

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di istituire, per le ragioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 10 della legge 21/11/2000, N. 353, il "Catasto delle aree percorse dal fuoco" (Catasto incendi), costituito dall'elaborato citato in premessa, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di assegnare al Responsabile del servizio tecnico la responsabilità dell'aggiornamento annuale, previsto all'art. 10 della [legge N. 353/2000](#), del "Catasto delle aree percorse dal fuoco";
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 10 della legge N. 353/2000, l'elenco delle aree costituenti il catasto incendi ivi istituito deve essere pubblicato all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi, periodo all'interno del quale chiunque può presentare osservazioni e le eventuali osservazioni dovranno essere poi analizzate entro i successivi 60 giorni, procedendo infine all'approvazione definitiva del "Catasto delle aree percorse dal fuoco";
- 4) di dare infine atto che degli elaborati di cui trattasi si darà diffusione tramite la loro pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale nonché attraverso il sito internet del Comune

e successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18 Agosto 2000, N. 267.

"CATASTO COMUNALE DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO"
(CATASTO INCENDI)

LEGGE 21 NOVEMBRE 2000 N. 353 "LEGGE-QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI" PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 280 DEL 30 NOVEMBRE 2000

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 3624 DEL 22.10.2007, PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 253 DEL 30.10.2007

PREMESSA:

Ogni anno, soprattutto, nel periodo estivo vengono distrutti migliaia di ettari di boschi con un danno ambientale e patrimoniale enorme, a cui vanno aggiunti i costi per fronteggiare questo infido nemico che si nasconde in comportamenti superficiali o, peggio, intenzionali.

Una guerra di pochi che impegna risorse di tutti e mette a rischio la vita di chi questa guerra la combatte, ma anche del singolo cittadino.

Una delle cause "storiche" degli incendi è legata sicuramente allo sfruttamento dei suoli, un bosco andato in fumo poteva diventare, l'anno successivo terreno edificabile o pascolo per le greggi o altro ancora.

Questo fino all'anno 2000 quando entra in vigore una più moderna legislazione in base alla quale le aree interessate da incendi non possono vederne cambiata la destinazione, in altre parole non può essere utilizzata in modo diverso per quindici anni.

La Regione Lombardia, nel riconoscere il patrimonio boschivo come bene di fondamentale importanza sia ambientale che produttivo provvede, secondo quanto disposto dalla L. 21.11.2000 n° 353 "*Legge quadro in materia di incendi boschivi*", alla formazione del "*Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi*".

Detto Piano, finalizzato alla conservazione dell'intero territorio boschivo, programma l'insieme delle attività di previsione e prevenzione degli incendi che consistono principalmente nell'individuazione delle aree e dei periodi ad alto indice di pericolosità, nell'attuazione degli interventi utili al fine della protezione e del contenimento dei danni conseguenti e nella redazione della cartografia necessaria per l'individuazione delle aree percorse dal fuoco.

Nell'ambito della pianificazione AIB, tutti gli Enti locali competenti sono tenuti a svolgere attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. In particolare i Comuni hanno il compito di censire con apposito catasto aggiornato annualmente le aree percorse dal fuoco.

Le linee guida della Pianificazione Regionale prevedono, quindi, l'individuazione delle aree percorse da incendio, anche ai fini degli adempimenti previsti dalla L. 353/2000 art. 10; la legge recita che le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni; inoltre tutti gli atti di compravendita di aree ed immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto.

Su tali aree è vietata per dieci anni, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione.

Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono, altresì, vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

RELAZIONE:

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31 Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale, pubblicata sul: (BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008)

La legge quadro n. 353 del 21 novembre 2000 in materia di incendi boschivi, prevede - al comma 2 dell'articolo 10 - l'obbligo per i Comuni di censire i soprassuoli percorsi dagli incendi, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato, al fine di applicare i vincoli temporali previsti dal comma 1 della medesima legge.

Tali vincoli sono distinti in:

➤ **Vincoli quindicennali**

Si tratta di un vincolo di destinazione temporale che impone il mantenimento della destinazione d'uso preesistente all'incendio impedendone la modifica. In tali aree è consentita la realizzazione solamente di opere pubbliche che si rendano necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente.

Risulta necessario inserire sulle aree predette un vincolo esplicito da trasferire in tutti gli atti di compravendita stipulati entro quindici anni dall'evento.

➤ **Vincoli decennali**

Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, è vietata la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione siano stati già rilasciati atti autorizzativi comunali in data precedente l'incendio sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data.

In tali aree è fatto divieto di pascolo e di caccia per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco.

➤ **Vincoli quinquennali**

Sulle medesime aree percorse dal fuoco è altresì vietato lo svolgimento di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo il caso di specifica autorizzazione concessa o dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, o per documentate situazioni di dissesto idrogeologico o per particolari situazioni in cui sia urgente un intervento di tutela su particolari valori ambientali e paesaggistici.

Annualmente i Comuni sul cui territorio si siano verificati incendi di aree boschive o a pascolo sono tenuti a censire tramite un apposito catasto, cosiddetto "Catasto degli Incendi", le aree percorse dal fuoco "*congelandole*".

È evidente che a fronte di una soluzione semplice spesso si accompagnano difficoltà oggettive.

Per realizzare il "*Catasto degli Incendi*", infatti, servono risorse, uomini e mezzi di cui gli enti locali non sempre dispongono.

A seguito dei gravi incendi che hanno colpito l'Italia centro-meridionale, infatti, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato (27 luglio 2007) lo stato di emergenza, cui ha fatto seguito un Ordinanza (O.P.C.M. n. 3606 del 28 agosto 2007), con la quale ha nominato il Capo del Dipartimento della protezione civile quale Commissario delegato per il superamento del contesto emergenziale delle regioni Lazio, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia.

Per risolvere il "*problema*" delle risorse ha stabilito che per la realizzazione del catasto incendi i Comuni, possono avvalersi del lavoro di chi questo compito lo svolge abitualmente per motivi istituzionali, vale a dire del Corpo Forestale dello Stato che non solo dispone dei rilievi delle aree ma che li mantiene costantemente aggiornati.

Successivamente, l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n° 3624 del 22/10/2007 ha dettato i termini temporali per l'adempimento da parte dei Comuni dell'obbligo di censire i soprassuoli percorsi da incendi, avvalendosi (come detto) anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato e certificati dalla Regione.

Va specificato che la legge n° 353/2000 sancisce l'obbligo di provvedere al censimento per i soli Comuni i cui territori siano stati percorsi dal fuoco.

SANZIONI PREVISTE DALLA LEGGE QUADRO 353/2000 SUGLI INCENDI BOSCHIVI

La Legge quadro sugli incendi boschivi prevede una serie di sanzioni per i casi di violazione ai divieti ed alle prescrizioni indicate nella stessa Normativa; in sintesi, le sanzioni previste sono le seguenti:

Articolo 10, comma 3, prima parte: *La trasgressione al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco è punita con la sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a 30,00 euro e non superiore a 61,00 euro.*

Articolo 10, comma 3, seconda parte: *La trasgressione al divieto di caccia su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 206,00 euro e non superiore a 413,00 euro.*

Articolo 10, comma 4: *La trasgressione al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco è punita con la sanzione penale prevista dall'articolo 20, comma 1, lettera c), della Legge n. 47/1985 (arresto fino a due anni e ammenda da un minimo di 15.493,00 euro ad un massimo di 51.645,00 euro). Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera ed il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.*

Articolo 10, comma 6: *La trasgressione ai divieti fissati dai piani annuali predisposti dalle regioni che individuano, nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo, tutte le azioni vietate che possono, anche solo potenzialmente determinare l'innescò di incendio è punita con la sanzione amministrativa non inferiore non inferiore a 1.032,00 euro e non superiore a 10.329,00 euro. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui l'autore dell'illecito appartenga al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, all'Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare (già Corpo Forestale dello Stato), ad una organizzazione di volontariato impegnata nelle attività di anti incendi boschivi, alle Forze armate, alle altre Forze di polizia dello Stato, al Servizio forestale regionale ed al Servizio regionale di protezione civile. Nel caso in cui il trasgressore sia un esercente di attività turistiche, oltre alla suindicata sanzione pecuniaria, è disposta anche la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.*

PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE

Ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della Legge 353/2000 gli elaborati del catasto incendi devono essere pubblicati all'Albo Pretorio On Line per 30 giorni consecutivi, periodo all'interno del quale chiunque può presentare osservazioni. Ai fini di una maggiore diffusione sarà predisposto apposito avviso da inserire sul sito Internet del Comune di Rosasco ed in forma cartacea presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Rosasco, in libera visione per gli utenti.

Le osservazioni dovranno essere poi analizzate entro i successivi 60 giorni, procedendo infine all'approvazione definitiva del catasto, mediante delibera di Giunta Municipale degli elenchi definitivi e le perimetrazioni inerenti il catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel territorio del comune.

COMUNE DI ROSASCO (PV)

Fg	Mapp.	Superficie percorsa dal fuoco	Annotazioni

PARERI ART. 49 DEL D.LGS. N. 267 DEL 18/08/2000

Parere in ordine alla regolarità tecnica

FAVOREVOLE

Rosasco, li 30.06.2018

Il Segretario Comunale
F.to Maria Luisa Pizzocchero

Parere in ordine alla regolarità contabile

FAVOREVOLE

Rosasco, li 30.06.2018

Il responsabile del servizio finanziario
F.to Maria Rita Corisio

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Roberto SCHEDA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Luisa Pizzocchero

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio in data odierna per rimanervi in pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal 02.07.2018

Rosasco, li 02.07.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Luisa Pizzocchero

ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva immediatamente il 02.07.2018
Rosasco, li 02.07.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Luisa Pizzocchero

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Rosasco Addi', 02.07.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT.SSA MARIA LUISA PIZZOCCHERO
Firma autografa sostituita dall'indicazione
a mezzo stampa ex art.3, comma 2 D.L. 39/1993